**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

L’Università degli Studi …………, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Roma Cap……, Via …………………………………, Codice Fiscale …………………, in persona del legale rappresentante Prof. …………………………….., nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a quanto segue autorizzato con delibera del Senato Accademico in data … … e del Consiglio di Amministrazione in data……….

**E**

l’Azienda xxxxxxxxxxxx (di seguito denominata “Azienda”), con sede legale in xxxx, Via xxx, n.xx, codice fiscale n. xxxxxx, in persona del Presidente e legale rappresentante, xxxxxxx, nato a xxxx, il xxxxx, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del xxxx, a quanto segue autorizzato

**PREMESSA**

**CONSIDERATO** che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

**VISTA** la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

**VISTO** lo Statuto dell’Università …………., adottato con Decreto Rettorale n. ………… del ………e successive modificazioni e integrazioni;

**PRESO ATTO** che, nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “*dalla ricerca all’impresa*” intende (1) rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; (2) sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; (3) potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all’innovazione;

**PRESO ATTO** che la Missione 4, Componente 2 “*dalla ricerca all’impresa*” ha previsto quattro tipologie di investimenti:

* “*Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base*” (Partenariati Estesi);
* “*Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune “Key Enabling Technologies*” (Centri Nazionali);
* “*Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S*” (Ecosistemi dell’Innovazione);
* *Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione* (Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione);

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato emanato l’”*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” - Ecosistemi dell’Innovazione - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all’impresa - Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*”;

**CONSIDERATO** che in data 24 febbraio 2022 Sapienza - Università di Roma, in qualità di soggetto proponente, ha presentato, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, la Proposta progettuale finalizzata alla creazione di un “Ecosistema dell’Innovazione” denominato Rome Technopole, coinvolgente un partenariato di sette Università, tra le quali l’Università …………………., quattro Centri di Ricerca, Istituzioni ed Enti territoriali ed un numero significativo di imprese, oltre ad associazioni imprenditoriali che operano sul territorio regionale;

**CONSIDERATO** che in data 8 giugno 2022, all’esito della fase negoziale di cui all’art.14 dell’Avviso, il Progetto “Ecosistema dell’Innovazione - Rome Technopole” è stato ammesso al finanziamento pari ad Euro 110.000.000 ed è stata costituita la Fondazione di Partecipazione quale Hub per la sua realizzazione, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile, e dell’art. 7 del D.P.R.361/2000, denominata: Fondazione Rome Technopole, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lazio al n. 432, giusta Determinazione Dirigenziale n. G08117 del 22 giugno 2022;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1051 del 23 giugno 2022, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto Rome Technopole (Codice di presentazione della proposta: ECS 00000024), presentato da Sapienza - Università di Roma e relativi allegati, ivi compreso l’allegato D “Disciplinare di concessione delle agevolazioni” previsti mediante la sottoscrizione dell’atto d’obbligo tra la Fondazione Rome Technopole ed il MUR, n. repertorio 2930 del 4 agosto 2022;

**CONSIDERATO** che la durata di realizzazione dei programmi di ricerca attivati nell’ambito del PNRR-Missione 4, Componente 2, è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all’interno dei decreti di concessione dei finanziamenti, e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026;

**TENUTO CONTO** che l’Azienda opera, tra gli altri, ….. specificare ambito

**CONSIDERATO** che il Dipartimento, che ha proposto nella seduta del……….. l’accordo, ha un particolare interesse ad approfondire le tematiche relative a……………………………………( citare Flagship e Spoke Rome Technopole);

**CONSIDERATO** che l’Impresa intende realizzare e promuovere azioni connesse ai temi di interesse del Rome Technopole individuati dall’Università sui quali possiede comprovata esperienza.

**CONSIDERATO** che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rome Technopole nella seduta del ….. con la quale è stato espresso parere favorevole alla attivazione di accordi di collaborazione di carattere scientifico da parte delle Università ed Enti di Ricerca nell’ambito delle attività degli Spoke del progetto Rome Technopole;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Senato Accademico dell’Università ………………… nella seduta del ……… in merito alla stipula dell’accordo di collaborazione con la società ……………………..per ……………………………………..

**VISTA** la delibera resa dal Consiglio di Amministrazione dell’Università………………… nella seduta del ………di autorizzazione alla stipula dell’accordo di collaborazione con la società ……………………..per ……………………………………..

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Oggetto dell’Accordo

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di rivolte a trasferimento tecnologico nei seguenti ambiti:

In particolare, la collaborazione avrà a oggetto:

1. ………………………;
2. ……………………….;

ART. 3

Condizioni di reciprocità

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

Impegni delle parti

L’Università dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta dell’Azienda:

* l’organizzazione congiunta di incontri di carattere seminariale (workshop) relativi a ………… (progetti elaborati sulla base del presente accordo);
* la formulazione e la predisposizione, nel rispetto della normativa vigente in materia, di proposte di progetto a valere su bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari negli ambiti scientifici oggetto della collaborazione;
* tirocini formativi e/o professionali.

ART. 5

Responsabili scientifici delle attività

I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:

* per l’Università …….. il Prof. ………,
* per l’Azienda …il Dott. ……..,.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l’attività richiesta o sia ritenuto ad insindacabile giudizio dell’ente rappresentato non più idoneo.

ART. 6

Proprietà intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di conoscenza comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà degli autori/inventori e verranno depositati, fatto salvo il diritto morale degli stessi ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Nella definizione di detti accordi le parti si uniformeranno ai principi di cui al documento IP GUIDELINES FOR PNRR adottato dalla Fondazione Rome Technopole

ART. 7

Tutela Immagine e marchi

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa, così come quella del *Progetto Rome Technopole*.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’università per fini commerciali, e/o pubblicitari, ma solo esclusivamente al fine di informare i siti industriali produttivi della presente attività di ricerca e delle applicazioni necessarie. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.

L’utilizzazione dei loghi richiederà il consenso della parte interessata.

# Art. 8

# Segretezze e confidenzialità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata dell’Accordo e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso):

* a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fossero venute a conoscenza o che fossero comunicati dall’altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Accordo e da ora in poi definite complessivamente “Informazioni Riservate” e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
* ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
* a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Accordo;
* a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
* a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
* a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

* le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
* le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da Parte di Soggetti Terzi;
* le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da Parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
* le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
* le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
* le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
* le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

ART. 9

Altre attività

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’accordo.

ART. 9

Durata dell’Accordo

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti, acquisito il parere favorevole da parte della Fondazione Rome Technopole. Alla scadenza dell’accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.

Il recesso non pregiudica le attività svolte e deve salvaguardare gli impegni eventualmente formalizzati da entrambe le parti fino al momento dell’effettiva efficacia del medesimo.

ART. 11

#  Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

ART. 12

Risoluzione controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

ART. 14

Registrazione e bollo

Il presente accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione ai sensi dell’Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico dell’Azienda.

ART. 15

Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dello stesso , mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Roma, lì ……….

Per l’Università

………

Il Rettore

Prof. …………

Per la (nome) azienda

Il Legale Rappresentante

Dott. ……………..